

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 22.997
Popolazione (99):	3.528.563
Occupati (98):	1.362.000
In cerca di occupazione:	116.000
Rientri dall'estero (96):	12.006
Trasferimenti per l'estero (96):	1.671
Province:	Firenze, Arezzo, Lucca, Pistoia, Livorno, Prato, Siena, Pisa, Massacarrara, Grosseto
Comuni:	287

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi

Legge Regionale n. 19 del 9 marzo 1999

Interventi in favore dei Toscani all'estero

Piano annuale 2000

***L.R. 19/99 - Interventi a favore
dei toscani all'estero***

***Bando di concorso per stages
in aziende Toscane***



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; le Associazioni all'estero; le Associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività all'estero.

Ambito degli interventi

- a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
- b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno quattro anni di permanenza all'estero;
- c) attività di informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all'estero;
- d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;
- e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- f) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione culturale nei Paesi di residenza;
- g) sostegni straordinari a cittadini disagiati del Sud America;
- h) soggiorni in Toscana per anziani;
- i) borse di formazione professionale "Mario Olla" per i giovani e master post-universitari.

Domande e documentazione

Per ottenere i benefici della normativa suindicata, la permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti dello Stato estero. I criteri e le modalità di partecipazione agli interventi previsti dalla legge sono stabiliti annualmente tramite il piano di interventi predisposto dalla giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno (vedere il Programma 2000 allegato).

Per informazioni:

*Dipartimento della Presidenza
e degli Affari Legislativi
Servizio Attività Internazionali
Via Cavour, 18
50129 Firenze,
Tel. 055/4382111*



Legge Regionale n. 19 del 9 marzo 1999

Interventi in favore dei Toscani all'estero

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.
2. La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:
 - a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale;
 - b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;
 - c) sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;
 - d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli Enti Locali e la società civile;
 - e) favorire il raccordo con le attività delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunità all'estero;
 - f) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in Toscana.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.
4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali.

Articolo 2

Oggetto degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:
 - a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
 - b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;
 - c) attività d'informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all'estero;
 - d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;

e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;

f) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza.

Articolo 3

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
 - a) i cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
 - b) le Associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 e i relativi Coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;
 - c) i Comuni, le Province e le Comunità Montane della Toscana;
 - d) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività all'estero.
2. I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), d) e f).

Articolo 4

Associazioni e Gruppi di toscani all'estero

1. Agli effetti della presente legge, sono riconosciute quali Associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:
 - a) abbiano un numero di associati non inferiore a 50, di cui la maggioranza di origine toscana;
 - b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
 - c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.
2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a 28 anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1 lett. a), purché' il numero degli associati non sia inferiore a 10.
3. Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all'estero, possono essere riconosciuti gruppi di toscani, anche se inseriti in circoli o associazioni italiane o locali, purché' tali associazioni siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui alle lett. b) e c).
4. La Giunta regionale, sentito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, riconosce le associazioni ed i gruppi, accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti e provvede alla revoca del riconoscimento.



5. E' istituito, presso il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, un albo di toscani e loro famiglie o loro discendenti che, non essendo in grado di costituire od aderire ad una associazione, intendono mantenere un rapporto con la Regione e favorirne la conoscenza nella comunità in cui vivono.

Articolo 5

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo II della presente legge, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 e' dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

- a) Lire duecentomila, pari a 103,29 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
- b) Lire quattrocentomila, pari a 206,58 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

4. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

5. I Comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

TITOLO II

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Articolo 6

Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero

1. Il piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge e comprende un dispositivo di piano, un programma finanziario e un disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

- a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità toscane all'estero;

- b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti toscani nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei toscani all'estero;

- c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma Regionale di Sviluppo;

- d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

- e) le tipologie di intervento;

- f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

- b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;

- c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie d'intervento;

- d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

- a) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;

- b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;

- c) le ipotesi di revoca e di decadenza;

- d) le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

Articolo 7

Procedure di formazione del piano regionale

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio dei Toscani all'Estero di cui all'art. 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello d'inizio del periodo di riferimento.

2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma Regionale di Sviluppo. Il programma finanziario e' aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 8

Procedure di attuazione del piano regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale la Giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sull'attività svolta in attuazione del piano regionale.

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTA

Articolo 9

Consiglio dei Toscani all'Estero

1. E' istituito il Consiglio dei Toscani all'Estero, con la finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.



2. Il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutte le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 e dai componenti del Comitato Direttivo di cui all'art. 10, e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dura in carica per l'intera legislatura.
3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre anni, ed elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 6.

Articolo 10

Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero

1. E' istituito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, con funzioni di:
 - a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;
 - b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6 comma 3.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed e' composto da:
 - a) diciannove rappresentanti eletti dai Coordinamenti continentali di cui all'art. 12, distribuiti come segue:
 1. n. 5 per l'Europa;
 2. n. 7 per l'America del Sud;
 3. n. 4 per l'America del Nord;
 4. n. 2 per l'Australia;
 5. n. 1 per il Sud Africa;
 - b) i coordinatori continentali;
 - c) un rappresentante, per ciascun coordinamento, dei giovani toscani all'estero;
 - d) sette membri designati d'intesa tra loro dalle associazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni per conservare e sviluppare rapporti con le comunità toscane all'estero;
 - e) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Toscane;
 - f) un rappresentante della Sezione regionale ANCI;
 - g) un rappresentante della Sezione Regionale dell'UNCCEM;
 - h) tre rappresentanti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa fra loro;
 - i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e le loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
 - l) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero che operano a livello regionale, designato d'intesa tra loro.
3. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni indicate al comma 2.
4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore ai 30 giorni per l'Italia e 60 per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.
5. In caso di mancate designazioni entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non e' stata raggiunta la prevista intesa,

il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Comitato se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il Comitato Direttivo e' nominato dalla Giunta regionale di norma entro 120 giorni dal suo insediamento e dura in carica per l'intera legislatura.
7. Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 11

Ufficio di Presidenza

1. Il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero costituisce al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a) predisposizione degli atti da porre all'approvazione del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Toscani all'Estero;
 - b) adozione di decisioni urgenti di competenza del Comitato Direttivo, su delega di quest'ultimo;
 - c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
 - d) cura dei rapporti con i coordinamenti, le associazioni, i gruppi dei toscani all'estero per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;
 - e) cura dei rapporti con le associazioni in Italia, con i competenti organi nazionali, con gli enti locali toscani e con altre Consulte regionali, anche al fine di coordinare gli interventi e predisporre proposte di iniziative comuni.
2. L'Ufficio di Presidenza e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed e' composto da:
 - a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero, scelti per elezione;
 - b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra rappresentanti dei toscani residenti all'estero ed uno tra i rappresentanti dei giovani toscani di cui all'art. 10 comma 2 lett. c);
 - c) i coordinatori continentali.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone l'ordine dei lavori.
4. Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega del Presidente, funzioni vicarie e cura le attività del Consiglio, del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero e dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 12

Coordinamenti continentali

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, riconosce i Coordinamenti Continentali o per aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
 - a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di competenza;
 - b) stimolare la costituzione di nuove associazioni o gruppi di toscani;
 - c) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;
 - d) curare i rapporti con il Consiglio, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza dei Toscani all'Estero.
2. Ogni Coordinamento, presieduto da un coordinatore conti-



mentale, deve dotarsi di uno statuto che garantisca criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 4 comprese nell'area di fermento, o da loro delegati.

3. In caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle Associazioni che compongono il Coordinamento, la Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, dispone la revoca del riconoscimento e delle attività affidate.

Articolo 13

Indennità

1. Ai componenti degli organismi di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12, è riconosciuto il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero.

2. Al Vice Presidente vicario dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo Vice Presidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10% dell'indennità dei consiglieri regionali.

Articolo 14

Comitato Scientifico

1. È costituito un Comitato Scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

2. Il Comitato è composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. Ai componenti del Comitato è corrisposta una indennità di presenza la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi operanti nella Regione. Ai medesimi spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Articolo 15

Attività amministrative e di supporto

1. Le attività amministrative e di segreteria connesse all'attività degli organismi di cui al presente Titolo sono assicurate dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di attività Internazionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilan-

cio sui capitoli 00845 e 17040. Le declaratorie sono modificate come appresso indicato:

- cap. 00845 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali (LR 09/04/1999, n. 19)"

- cap. 17040 "Interventi in favore dei toscani all'estero (LR 09/04/1999, n. 19)

2. I rimborsi spese e le competenze dovuti agli organismi di cui al Titolo III trovano copertura sul cap. 00720 del bilancio 1999.

3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Articolo 17

Abrogazioni

1. La legge regionale 19 marzo 1990, n. 16 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali", la legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 "Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie", la legge regionale 16 dicembre 1993, n. 95 "Modifiche alla LR 19.3.90 n. 17 - Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie" e la legge regionale 5 giugno 1998, n. 27 "Legge Regionale 19.3.1990 n. 17 'Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie'. Modifiche ed integrazioni" e successive modificazioni, sono abrogate, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 18

Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano regionale è presentata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio dei Toscani all'Estero di cui all'art. 9 ed è approvata dal Consiglio regionale entro i 60 giorni successivi.

2. La Consulta Regionale dei Toscani all'Estero ed il Comitato Esecutivo di cui alla legge regionale 19 marzo 1990 n. 17 assumono rispettivamente le funzioni del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero e dell'Ufficio di Presidenza e restano in carica sino alla conclusione della presente legislatura.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 1999

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 9-3-1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 1-4-1999.



Piano annuale 2000

L.R. 19/99 - Interventi a favore dei toscani all'estero

Il Consiglio Regionale

Vista la L.R. 9 aprile 1999, n. 19, concernente: "Interventi a favore dei toscani all'estero";

Visto in particolare l'art. 6 della predetta L. R. 19/99 che stabilisce quali debbano essere i contenuti dell'azione regionale a favore dei toscani all'estero e loro famiglie;

Considerato che il Consiglio Regionale, con proprie deliberazioni nn. 237 e 238 dell'8.3. 1995 e nn. 87 e 88 del 12.3. 1996, ha provveduto al riconoscimento rispettivamente dei Coordinamenti Continentali delle Associazioni dei Toscani in Europa, in Australia, nel Sud America e nel Nord America;

Vista la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, presentata dalla Giunta ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. R. 19/99;

Atteso che il Comitato Esecutivo della Consulta Regionale dei Toscani all'Estero (C.Re.T.E.), sulla base degli indirizzi generali relativi al Piano approvato dall'Assemblea della Consulta nella riunione del 29.9.1999, ha presentato alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata L. R. 19/99, le proposte di formulazione del Piano degli interventi per l'anno 2000 (agli atti del Dipartimento della Presidenza Affari Giuridici e Legislativi, Servizio Attività internazionali), individuando i seguenti settori di intervento:

1. Sostegno al funzionamento dei Coordinamenti e delle associazioni, ai sensi degli artt. 11 e 12 comma 1 della L.R. 19/99, sulla base dei programmi delle rispettive attività,
2. Iniziative a favore dei giovani residenti all'estero,
3. Interventi sociali,

4. Promozione della cultura, ricerca e documentazione,

5. Fondo di riserva per spese imprevedibili ed urgenti;

Valutato opportuno autorizzare la Giunta Regionale, nel caso in cui i finanziamenti di alcuni punti del Piano per motivi imprevedibili dovessero rimanere inutilizzati, ad utilizzarli per interventi su altre voci del Piano stesso, previo conforme parere del Comitato Esecutivo della C.Re.T.E.;

Preso atto che gli interventi di cui alla presente deliberazione sono da considerarsi di mero rilievo internazionale e che, pertanto, ne viene data previa comunicazione al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31.3.1994

Delibera

1. di approvare il Piano degli interventi a favore dei toscani all'estero e delle loro famiglie e le relative modalità di attuazione, così come risultano dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di pubblicare per intero il presente atto sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 18/96, compreso il Piano degli interventi sopracitato;

3. di stabilire che il presente atto non vincola la Regione ad attuare le iniziative previste nel programma di cui al 1., in quanto alle stesse sarà data attuazione nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio 2000, integrati dai finanziamenti derivanti dall'Amministrazione centrale dello Stato e dai proventi derivanti dalla compartecipazione finanziaria di soggetti terzi;

Il Consiglio approva con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

ALLEGATO A

Interventi a favore dei Toscani all'estero e loro famiglie - L.R. 19/99. Piano degli Interventi per l'anno 2000

1. Sostegno al funzionamento dei Coordinamenti e delle Associazioni L. 230.000.000 = 12,60%

1.1 Coordinamenti continentali L.45.000.000 = 2,46%

Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 135 del 24.5.94, sono state individuate ai sensi degli artt. 3 e 5/biS della L. R. 17/90 e successive modificazioni, le aree relative ai Coordinamenti Continentali: Australia, Nord America, Sud America ed Europa, si ritiene opportuno assegnare a ciascun Coordinamento un contributo alle spese di funzionamento. Detti contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

* i primi 20.000.000 dello stanziamento in quote fisse di L. 5.000.000 per ciascun Coordinamento.

* i rimanenti 25.000.000 distribuiti tra i Coordinamenti sulla base dei seguenti criteri, sentito il parere dell'Esecutivo della C.Re.T.E.:

a) numero delle Associazioni esistenti nell'area di ciascun Coordinamento;

b) distribuzione geografica delle Associazioni sul territorio continentale;

l'aumento dello stanziamento è motivato dalla necessità per tutti i Coordinamenti di convocare l'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo del Consiglio dei Toscani all'estero previsto dall'art. 10 della legge l 9/99.

I Presidenti dei Coordinamenti dovranno dare conto delle attività svolte nell'anno 2000 mediante apposita relazione integrata da un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati, da inviare al Dipartimento A.A.GG. della Presidenza. Servizio



Attività Internazionali, entro il 31.1.2001.

1.2. Contributi al funzionamento delle Associazioni L. 35.000.000 = 1,91%
Quale sostegno per le spese di funzionamento sarà erogato un contributo a ciascuna Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/99, nella misura che sarà indicata dal Comitato Esecutivo della C.Re.T.E., sulla base dell'attività socio culturale svolta nel 1999 da ciascuna associazione indicata nella relazione annuale.

1.3. Contributi a progetti socio - culturali delle Associazioni L. 150.000.000 = 8,21%

I progetti di iniziative straordinarie, che di norma dovranno concludersi entro il 2000, saranno prioritariamente riferiti ai seguenti settori:

a) Cultura: iniziative rivolte alla diffusione della cultura toscana, alla raccolta e diffusione di materiali sulla emigrazione, ed alle iniziative volte allo studio della lingua italiana, ecc.

b) Sociale: iniziative concernenti lo sviluppo della vita associativa, partecipazione a manifestazioni congiunte ad altre Associazioni, manifestazioni folcloristiche tradizionali, ricerche sull'emigrazione.

c) Economia: iniziative socio-culturali integrative d'interventi promozionali dello Stato italiano o della Regione Toscana.

I contributi dovranno essere assegnati ai progetti sulla base dei seguenti criteri di priorità, tenendo anche conto della situazione economica delle diverse aree:

1. proposti dalle Associazioni dei giovani o rivolti particolarmente ad essi;

2. manifestazioni per ricordare date significative della vita associativa od iniziative in collaborazione con altre Associazioni e/o Enti Locali, rivolti anche alle comunità di accoglienza;

3. iniziative d'indagine e ricerca documenti sull'emigrazione nelle nostre comunità nel quadro del progetto generale approvato dal Comitato Esecutivo della CReTE.

Si provvederà alla ripartizione della somma stanziata in base ai progetti

pervenuti, su proposta del Comitato Esecutivo della Consulta.

Le Associazioni destinatarie dei contributi dovranno predisporre una relazione sull'uso del contributo, corredata da rendiconto finanziario, da inviare al Dipartimento AA.GG. della Presidenza - Servizio Attività Internazionali - entro la fine di febbraio 2001, pena la decadenza da ogni contributo negli anni successivi.

2. Iniziative a favore dei giovani residenti all'estero L. 760.000.000 = 41,64%

2.1 Corsi di formazione linguistica e culturale per i giovani L. 370.000.000 = 20,27%

Tenuto conto dell'esperienza maturata, del successo e gradimento dell'iniziativa che si ripete da anni, se ne ripropone l'attuazione anche per il 2000. I corsi, riservati ai giovani di origine toscana, dovranno avere una durata media di 4 settimane per consentire l'apprendimento della lingua a diversi livelli, la partecipazione ad eventi culturali, la visita ai più importanti centri storici della Toscana ed a creare occasioni per relazioni con scuole e gruppi di giovani. I posti disponibili saranno 80 circa e verranno assegnati con le modalità ed i criteri seguenti:

a) la Regione si fa carico delle spese relative al soggiorno, alle iniziative in programma ed al rimborso del 50% delle spese di viaggio in classe economica, debitamente documentate.

b) i giovani saranno designati dalle Associazioni d'intesa tra loro in ordine di priorità e segnalati tramite i Coordinamenti Continentali che dovranno favorire l'intesa e coordinare l'organizzazione dei viaggi. Potranno essere accolti anche giovani che ne facciano richiesta individuale.

I giovani dovranno possedere i seguenti requisiti

- età compresa tra i 18 ed i 28 anni,
- conoscenza di base della lingua italiana.
- non essere venuti in Italia negli ultimi tre anni. Tale condizione non si applica ai residenti in Europa.

La partecipazione ai corsi non è ripetibile prima di cinque anni, e solo in caso di posti liberi.

I competenti uffici del Dipartimento AA.GG. della Presidenza, su parere dell'Esecutivo della C.Re.T.E, provvederanno all'assegnazione dei posti ai Coordinamenti ed ai necessari adempimenti.

2.2. Borse di studio professionale "Mario Olla" per giovani L. 110.000.000 = 6,02%

L'iniziativa è rivolta ai giovani di origine toscana in posizione pre-professionale o professionale che intendono compiere un periodo di formazione presso aziende operanti in Toscana.

Tali esperienze dovranno essere mirate a migliorare la qualificazione professionale e le conoscenze tecniche disponibili sul mercato, anche al fine di consentire da un lato un migliore inserimento nel mondo produttivo del paese di residenza e dall'altro facilitare uno scambio interattivo di conoscenze tra aziende operanti in Toscana e quelle del paese di residenza.

A tal fine il Servizio Attività Internazionali predisporrà, in collaborazione con le categorie economiche e le agenzie formative presenti in Toscana, un bando per l'assegnazione di almeno 6 borse di studio di formazione aziendale, sentito anche il parere dell'Esecutivo C.Re.T.E.

-All'intervento viene assicurata la massima pubblicità per favorirne la conoscenza anche a singoli toscani non aderenti alle Associazioni.

2.3. Master post universitari L. 30.000.000 = 1,64%

A seguito di accordi con la Scuola Superiore Santa Anna di Pisa e con le Camere di Commercio della Toscana, saranno istituite borse di studio per masters post universitari della durata di 6 mesi sulla conduzione aziendale, sul diritto internazionale e sulla progettazione della salvaguardia dell'ambiente, con un impegno unitario di spesa di 30 milioni. La CReTE, anche in accoglimento di molte richieste avanzate in sede di Assemblea, parteciperà all'iniziativa finanziando in via sperimentale una borsa di studio.

2.4. Convocazione della 1° Conferenza mondiale dei giovani toscani L. 250.000.000 = 13,69%



Il Comitato Esecutivo e la Giunta Regionale ritengono prioritaria l'attenzione alle giovani generazioni che è necessario sensibilizzare e coinvolgere ad un rapporto con la terra dei padri.

A tal fine il Comitato Esecutivo CReTE ha elaborato un progetto ed avviate le procedure per la convocazione della 1° Conferenza mondiale dei giovani toscani nel gennaio prossimo.

L'iniziativa è importante per far acquisire ai giovani la ricchezza del patrimonio culturale, e dei valori della terra dei padri e dibattere, in un confronto con i loro coetanei residenti in Toscana, sulle azioni utili a risolvere i loro problemi ed a coinvolgerli per mantenere un rapporto attivo anche con le nuove generazioni. La realizzazione dell'iniziativa richiede il finanziamento proposto di 250 milioni.

L'iniziativa sarà finanziata con il cap.7205.

3. Interventi sociali L. 460.000.000 = 25,20%

3.1. Sostegno straordinario a cittadini disagiati del Sud America 50.000.000 = 2,73%

Le Associazioni dei paesi interessati, dopo aver assicurato la più ampia pubblicità alla presente iniziativa, dovranno segnalare i cittadini o le famiglie che si trovino in grave disagio economico.

La segnalazione dovrà essere fatta inviando la richiesta dell'interessato, che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, del seguenti informazioni:

- le condizioni di salute psico-fisica;
- se la persona è sola od abbia altri familiari a carico o che possano aiutarla;
- la situazione del reddito familiare;
- la dichiarazione di conoscenza che l'intervento è eccezionale e non potrà ripetersi nei tre anni;

Il Dipartimento AA.GG. della Presidenza, Servizio Attività Internazionali, provvederà alla erogazione dei contributi a favore dei singoli interessati, nella misura indicata nelle proposte dell'Esecutivo C.Re.T.E.

I contributi agli aventi diritto saranno erogati per il tramite dei Coordinamenti o delle Associazioni. L'avvenuta consegna dei contributi agli interessati sarà dimostrata inviando la ricevuta dei

beneficiari al Dipartimento AA.GG. della Presidenza - Servizio Attività Internazionali.

All'intervento viene assicurata la massima pubblicità per favorirne la conoscenza anche ai singoli toscani non aderenti alle Associazioni.

3.2. Soggiorni in Toscana per anziani L. 80.000.000 = 4,38%

In considerazione delle esperienze positive degli anni precedenti, si ripropongono i soggiorni per anziani con le seguenti modalità:

a) La Regione si fa carico delle spese di viaggio di andata e ritorno;

b) L'ospitalità durante il periodo di soggiorno dovrà essere assicurata, di norma, da parenti od amici residenti in Toscana;

c) nel caso in cui l'anziano prescelto non abbia chi lo ospita, la Regione può farsi carico delle spese di soggiorno per un massimo di tre settimane, preferibilmente in strutture di accoglienza, anche in collaborazione con gli enti locali, nell'ambito delle iniziative per i residenti.

d) potranno essere esaminate, con gli stessi criteri, richieste di anziani con cittadinanza italiana di origine toscana, anche se nati all'estero, ma solo dopo avere esaurito le richieste degli emigrati. Gli anziani designati dalle rispettive Associazioni d'intesa tra loro e segnalati tramite i Coordinamenti, saranno scelti dall'Esecutivo C.Re.T.E. in ordine di priorità, con i seguenti criteri:

- condizioni economiche disagiate;
- non essere rientrati in Italia da almeno 20 anni
- preferibilmente avere in Toscana amici e parenti in grado di assicurarne l'ospitalità;
- condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare il viaggio e soggiorno in Toscana.

3.3 Contributi spese rientro definitivo agli emigrati L. 30.000.000 = 1,64%

Si ritiene necessario proseguire l'intervento a sostegno degli emigrati che rientrano definitivamente dopo almeno 5 anni di lavoro all'estero.

L'intervento sarà effettuato nella misura massima di L. 3.000.000 per coloro che rientrano dall'Europa e di L. 6 milioni per coloro che rientrano da oltre Oceano.

Dovrà essere presentata dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo e le fatture relative alle spese di viaggio e trasporto masserizie.

Il contributo per il trasporto salme potrà essere erogato nella misura massima di L. 1.500.000 per quelle provenienti dall'Europa e L. 3.000.000 per quelle provenienti da Oltre Oceano, su presentazione di relativa fattura.

L'istruttoria della pratica sarà delegata ai Comuni. Il Dipartimento AA.GG. della Presidenza Servizio Attività Internazionali - provvederà direttamente all'erogazione del contributo nelle forme indicato dall'interessato.

3.4. Interventi per favorire la partecipazione alle elezioni Regionali L. 300.000.000 = 16,43%

La L.R. 19/99 ha incorporato anche la L.R. 16/90 e prevede, quindi, la misura e la forma per l'erogazione di contributi a favore di corregionali che rientrano per esprimere il voto in occasione del rinnovo del Consiglio Regionale.

Essendo prevista la consultazione elettorale per la primavera prossima, tenuto conto dell'impegno sostenuto nelle scorse elezioni, si ritiene esauriente lo stanziamento di 300 milioni.

4. Promozione della cultura, ricerca e documentazione L. 350.000.000 = 19,17%

4.1. Finanziamento a progetti speciali della Giunta L. 250.000.000 = 13,69%

Con il finanziamento si copriranno, anzitutto, le spese di trasferimento della mostra sull'opera dei Fratelli Taviani fino al termine del circuito in Sud America.

Saranno coperte anche le spese per il trasferimento, durante l'anno, delle due mostre sulle "Figurine di gesso" che concluderà il circuito in Europa e Sud America e nelle molte comunità che già ne hanno fatto richiesta in Nord America e Australia.

Per la preventivata mostra su Puccini e le sue opere, prima di assumere iniziative dirette, si attende la scelta degli Enti Locali lucchesi che stanno mettendo a punto un "Progetto Puccini" inteso a promuovere in Italia ed all'estero la figura e l'opera del grande maestro.



Come previsto dal progetto di ricerca sull'emigrazione, dovrà essere allestita una mostra documentaria, in più copie, da inviare all'estero, e alle scuole della regione per illustrare l'importanza storica del fenomeno emigrazione che, specialmente i giovani, non conoscono.

Al riguardo sono in corso trattative con la Provincia di Lucca per verificare se l'iniziativa può inserirsi in quella più ampia per la valorizzazione del Fondo Cresci.

Sono in corso contatti con la Fondazione Collodi per verificare l'opportunità di utilizzare la nuova mostra su Pinocchio realizzata dalla medesima e richiesta a gran voce dalle nostre comunità.

Infine esperti stanno elaborando la proposta di una iniziativa per portare nelle comunità all'estero una mostra sui comici toscani, che con l'Oscar a Benigni interessa non solo i nostri connazionali.

La Giunta, su conforme parere del Comitato Esecutivo C.Re.T.E., potrà sostenere anche iniziative o manifestazioni organizzate da altri Enti od Associazioni nel campo dell'emigrazione.

4.2. Acquisto e distribuzione materiale informatico e culturale L. 50.000.000 = 2,73%

L'iniziativa è tesa a fornire alle Associazioni materiale informativo, periodici locali (anche in funzione di sostegno ad essi), agenzie di stampa specializzata del settore e materiale letterario e culturale vario; pubblicazioni e videocassette di contenuto artistico, promozionale, economico sulla Toscana.

Tenuto conto della richiesta che viene da molte Associazioni che hanno organizzato corsi di lingua italiana, per il 1999 si potrà prevedere anche la fornitura di testi per corsi di italiano, offrendo in tal modo un concreto contributo alla divulgazione della lingua italiana. Il Dipartimento AA.GG. della Presidenza, Servizio Attività Internazionali, provvederà all'acquisto ed alla distribuzione, tenuto conto delle richieste delle Associazioni e sentito il parere dell'Esecutivo della C.Re.T.E.

4.3. Ricerca e documentazione sull'emigrazione toscana L. 50.000.000 = 2,73%

Continua la realizzazione del progetto di ricerca della documentazione già esi-

stente in diversi centri, Enti ed anche presso privati in Toscana.

Ne è prova il Centro di documentazione della Lucchesi nel Mondo e quello aperto dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese a Campo Tizzoro, intestato a Mario Olla nonché la ricerca iniziata dalla Comunità Montana della Lunigiana.

Attraverso le Associazioni all'estero e gli Enti Locali, è stata lanciata anche una campagna di raccolta di documenti da ordinare e catalogare in modo che il materiale possa essere consultato da studenti e studiosi del settore.

Il progetto si svolge sotto la direzione della Consulta Regionale dei Toscani all'Estero e potranno essere concessi contributi a Centri di ricerca e documentazione di Enti pubblici o privati che dimostrino serietà e validità scientifica dell'iniziativa e garantiscano la disponibilità alla pubblica consultazione dei materiali.

A tutti gli interventi sarà assicurata la massima pubblicità per favorirne la conoscenza e quindi la fruizione, anche a singoli toscani non aderenti alle Associazioni.

5. Fondo di riserva per spese imprevedibili ed urgenti L. 25.000.000 = 1,56%

Eventuali economie realizzate su alcune voci, potranno essere destinate ad altre voci del programma, sentito il parere del Comitato Esecutivo C.Re.T.E.



Bando di concorso Regione Toscana

Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici

Bando di concorso per l'assegnazione di n. 6 borse di studio di 90 giorni per stages in aziende toscane. (Decreto dirigenziale n. 1380 del 17.3.2000).

1. La Regione Toscana nell'ambito del "Piano degli interventi a favore dei toscani all'estero 2000 - L.R. 19/99" bandisce, in esecuzione della delibera del Consiglio Regionale n. 322 del 23 novembre 1999 un concorso per titoli per il conferimento di n. 6 borse di studio riservate a giovani di origine toscana.

2. Il programma della borsa di studio prevede l'inserimento dei borsisti presso aziende artigiane tradizionali dell'economia toscana, con l'obiettivo di offrire loro quelle competenze manuali necessarie per imparare un mestiere. Non sono previsti né corsi di studio né corsi di formazione professionale. I settori individuati per l'anno 1999 sono:

- a) sartoria
- b) disegnatore di modelli per abiti in stoffa o maglieria
- c) oreficeria e lavorazione pietre dure
- d) ceramica
- e) lavorazione argento e metalli per oggettistica arredamento
- f) pelletteria borse ed accessori
- g) falegnameria e restauro del legno

3. Possono partecipare al concorso coloro che:

- a) abbiano conseguito diploma di scuola media o equipollente (con almeno 10 anni di studi) e che siano interessati a svolgere attività manuali.
- b) siano in grado di dimostrare interesse ed attitudine nonché una conoscenza generale della materia oggetto della borsa di studio mediante curriculum di studi o attività professionale svolta.
- c) siano di origine toscana residenti all'estero
- d) siano di età dai 18 a 32 anni

4. La borsa di studio avrà la durata di 90 giorni e coprirà le spese relative al soggiorno (vitto e alloggio), ai trasferimenti quotidiani e le spese di assicura-

zione. Per le spese di viaggio sarà rimborsato il 50%.

5. L'attività borsistica è da intendersi full-time con un impegno minimo di almeno 36 ore settimanali e che saranno articolate secondo un programma di attività da svolgersi all'interno di aziende artigiane.

6. La domanda di ammissione al concorso, corredata dai documenti richiesti, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale dovrà essere spedita alla Regione Toscana Ufficio U.O.O. Emigrazione, via Cavour, 18, 50129 Firenze entro le ore 13.00 del 90° giorno da quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Farà fede la data del timbro postale.

7. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme del presente bando.

8. Il candidato nella domanda deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome
- b) residenza
- c) titolo di studio conseguito
- d) di essere di famiglia di origine toscana
- e) indirizzo, tel. e fax presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.
- f) di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali.
- g) indicazione del settore prescelto, nonché le esperienze maturate nel settore stesso.

9. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato del titolo qualsiasi altro titolo di attività professionale eventualmente svolta.
- b) copia di ogni altro titolo di studio attestante la frequenza di corsi professionali e tirocini aziendali nel settore d'interesse corredata anche da foto o disegni attestanti lavori eseguiti,
- c) dichiarazione, da parte dei datori di lavoro, delle esperienze maturate nel settore.

d) elenco di tutti i documenti e dei titoli presentati

e) attestazione di essere di origine toscana.

Il certificato di diploma di scuola e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso (copia fotostatica autenticata) potranno essere redatti in carta libera, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati.

Qualsiasi altra difformità nelle dichiarazioni e nella documentazione richiesta dal bando costituirà motivo di esclusione dal concorso.

10. Il concorso è per titoli con i seguenti punteggi:

Qualificazione titolo di studio richiesto 10 punti;
condizioni disagiate 20 punti;
corsi di formazione professionale 10 punti;
esperienze di lavoro nel settore o tirocini 30 punti;

Per le condizioni economiche disagiate del partecipante occorre inviare un documento rilasciato da un Ente locale oppure dal Consolato o un patronato attestante le condizioni di bisogno.

11. La graduatoria sarà formata in base alla valutazione effettuata con giudizio insindacabile da una commissione nominata dalla Giunta Regionale Toscana.

12. La commissione al termine dei lavori, redigerà una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente e compilerà la graduatoria generale di merito per settore contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed è esclusa ogni designazione ex aequo; nel caso fosse assegnato identico punteggio la maggiore anzianità farà precedere nella graduatoria.

La borsa di studio che si renderà disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore o altro motivo potrà essere



assegnata al candidato risultante idoneo nell'ordine di graduatoria.

13. La borsa di studio è conferita con decreto del Dirigente sulla base della relazione della Commissione Giudicatrice del concorso. L'esito del concorso sarà notificato a mezzo raccomandata a ciascun candidato.

Entro 20 giorni della data di ricezione della raccomandata di notifica dell'esito del concorso, il vincitore dovrà far pervenire alla U.O.O. Emigrazione, via Cavour, 18, 50129 Firenze una dichiarazione di accettazione.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa di studio dovrà dare esplicita assicurazione, sotto la sua personale responsabilità, che non usufruirà durante tutto il periodo di durata della borsa e di altre borse di studio né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

L'assegnatario dovrà inviare allegati alla predetta dichiarazione, i certificati in carta libera, di nascita e di cittadinanza.

La borsa di studio è incompatibile con attività di lavori dipendente pubblico e privato.

14. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto:

a) nel caso in cui non sia comunicata la conferma della partecipazione 30 giorni prima della data di inizio dello stage.

b) se dopo aver iniziato l'attività, non prosegue senza giustificato motivo;

c) se si rende responsabile di gravi e ripetute mancanze;

d) nel caso che dia prova di non possedere sufficienti attitudini all'attività a cui è demandato.

La dichiarazione di decadenza avverrà con decreto del responsabile regionale della borsa di studio in questione.

15. Alla scadenza della borsa di studio gli assegnatari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività svolta vistata dal rappresentante delle categorie economiche e delle agenzie formative presenti in Toscana gestori del progetto delle borse di studio e dal funzionario regionale responsabile della borsa di studio.

16. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà a costituirsi in alcun modo una posizione di diritto che possa

essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

17. Qualsiasi informazione relativa al concorso di cui al presente bando potrà essere richiesta alla Regione Toscana, Dipartimento Attività Generali della Presidenza, Servizio Attività Internazionali, Ufficio Emigrazione, via Cavour, 18, Firenze, tel.: 055/212789, fax: 055/212127;

e-mail: crete@mail.regione.toscana.it.

